



TRIBUNALE

DI

NAPOLI NORD

-Terza Sezione Civile-

Il giorno 27/10/2022 innanzi al Giudice dr.ssa Maria De Vivo sono presenti:

per parte opponente l'avv. ESPOSITO CARLO ANTONIO, il quale conclude riportandosi ai propri scritti e chiede l'integrale accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi della procedura;

per parte opposta l'avv. [REDACTED] per delega degli avv.ti [REDACTED] [REDACTED], il quale, nel riportarsi ai propri scritti conclude per il rigetto dell'opposizione e per l'integrale accoglimento delle proprie difese.

Il Giudice

Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.

A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.

Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dr.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente



SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 5634 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e vertente

TRA

██████████ (c.f. ██████████), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Antonio Esposito (c.f. non indicato, né evincibile dagli atti), con domicilio in Frattamaggiore, alla via Padre Mario Vergara n. 163;

OPPONENTE

E

██████████ (c.f. ██████████), e per essa la procuratrice ██████████ s.r.l. (P. Iva ██████████), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ██████████ (c.f. ██████████) e ██████████ (c.f. ██████████) e ██████████ (c.f. ██████████), con domicilio, per quanto possa occorrere, ex art. 82 R.D. n. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come alla discussione di cui al verbale che precede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 414/2018 emesso il 12.10.2018 dal Tribunale di Napoli nord in favore di ██████████ s.r.l. per l'importo capitale di euro 21.393,44, oltre interesse e spese, quale debito derivante dal rapporto contrattuale n. 10365011282030.

A fondamento dell'opposizione ha dedotto: la carenza di legittimazione attiva di ██████████ s.r.l., per essersi questa dichiarata cessionaria di un portafoglio di crediti da Banca ██████████ s.p.a. e da quest'ultima precedentemente acquistati da una serie di soggetti, tra cui non figurava ██████████, indicata sul modulo di adesione in atti; la non corrispondenza tra il numero del rapporto contrattuale indicato nel ricorso monitorio ed il documento contrattuale prodotto dall'opposta; il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver intrattenuto rapporti con alcuno dei soggetti indicati come cedenti di crediti a Banca ██████████ s.p.a., a sua volta cedente nei confronti di ██████████ s.r.l.; la omessa indicazione del tipo di rapporto contrattuale fonte del credito vantato; la non conformità della copia del contratto prodotta al



suo originale; l'omessa sottoscrizione, da parte sua, del contratto, con disconoscimento della firma ivi apposta, e la mancata assunzione dell'obbligazione. Tanto premesso, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.

Si è costituita in giudizio [REDACTED] s.r.l., a mezzo della mandataria [REDACTED] s.r.l., premettendo che [REDACTED] aveva sottoscritto con [REDACTED] un contratto multiconto contraddistinto dal n. pratica 0010158079819839 e che, presentando il rapporto un andamento irregolare, era stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine in data 10/09/2010. Il credito verso l'opponente era stato ceduto da [REDACTED] s.p.a. a [REDACTED] s.r.l. e da quest'ultima a Banca [REDACTED] s.p.a., la quale aveva, infine, ceduto il credito ad [REDACTED] s.r.l. Ha affermato l'opposta che, in seguito alle cessioni, il contratto aveva assunto il numero 0010365011282030. Ha eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, nonché la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti ex art. 163 c.p.c. Ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva, quale mera cessionaria del credito, in relazione alle presunte patologie del rapporto contrattuale. Nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto le avverse difese, concludendo per il rigetto dell'opposizione o, in via subordinata, per la condanna di [REDACTED] al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante come dovuta.

Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione in opposizione, sollevata dalla difesa della parte opposta.

A mente dell'art. 163 c.p.c., l'atto di citazione deve contenere: "...3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;"

Sul punto, devono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità dell'atto di citazione va dichiarata a fronte di carenze contenutistiche determinanti un'assoluta incertezza in ordine all'oggetto della domanda, tale da ritenersi del tutto assente, nell'atto processuale introduttivo del giudizio, il requisito della cd. editio actionis.

In tema, è dirimente quanto affermato da Cass. Civ., sez. I, sent. n. 17023/2003, secondo cui: "La declaratoria di nullità della citazione — nullità che si produce, ex art. 164, comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto — postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle



indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto, in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)" (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 17023/2003).

Ebbene, nel caso di specie, la parte opponente ha specificato in citazione il contenuto e l'oggetto della domanda in modo sufficientemente preciso, tale da rendere edotti sia il Giudice che la controparte del petitum e della causa petendi. Una volta chiarito ciò, l'esposizione più o meno analitica dei fatti posti a fondamento della domanda è questione afferente al merito, incidendo sulla fondatezza della domanda, e come tale va valutata.

Deve, dunque, affermarsi la validità dell'atto di citazione.

Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.

La parte opponente ha disconosciuto tanto la sottoscrizione del contratto di finanziamento, quanto l'assunzione di qualsivoglia obbligazione nei confronti dell'opposta o delle sue danti causa. A fronte di tale eccezione, sollevata specificamente dall'opponente sin dall'atto di citazione in opposizione, la controparte, pur avendo dapprima avanzato nei propri scritti istanza di verificaione (da ultimo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), successivamente, all'udienza del 3.02.2022, preso atto del rifiuto della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. da parte di [REDACTED], ha chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni. Nè tale contegno processuale può intendersi quale frutto di una "svista" da parte della difesa dell'opposta, dal momento che, espressamente interpellata con ordinanza del 22.03.2022 in merito alla richiesta di revoca, avanzata dall'opponente, dell'ordinanza con cui questo Giudice aveva disposto una perizia grafologica sulla sottoscrizione del finanziamento, la parte opposta nulla ha dedotto.



Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicchè, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa (Cass. n. 18688/2007; n. 10569/2004).

La implicita rinuncia, da parte dell'opposta, all'istanza di verifica della scrittura privata posta a fondamento della domanda e disconosciuta dalla controparte ha comportato il venir meno del titolo contrattuale del credito azionato. Nè può ritenersi altrimenti dimostrata l'esistenza del rapporto di finanziamento, dal momento che, a fronte della negazione, da parte dell'opponente, di qualsivoglia rapporto obbligatorio con la controparte o con le sue danti causa, la parte opposta non ha dedotto alcunché al fine di dimostrare l'erogazione del finanziamento o la parziale esecuzione del rapporto.

La difesa di [REDACTED] ha, altresì, eccepito la mancata corrispondenza del numero di rapporto indicato da [REDACTED] s.r.l. nel ricorso monitorio al contratto versato in atti. In effetti, la parte opposta ha solo dedotto, ma non dimostrato, che il rapporto sarebbe stato rinumerato in seguito alla cessione del credito. In tale scenario, non vi sono elementi tali da superare l'eccezione della parte opponente, sicché l'estratto conto in atti, riferito al rapporto n. 0010365011282030, e da cui pure risultano alcune rate pagate, non è univocamente riferibile ad alcun contratto sottoscritto da [REDACTED].

In definitiva, le allegazioni della parte opposta non sono idonee a dimostrare la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'opponente, né l'esistenza stessa del rapporto.

Per le ragioni che precedono, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Per i medesimi, motivi, non può trovare accoglimento la domanda subordinata avanzata dalla parte opposta.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014. Deve, inoltre, trovare accoglimento la richiesta della parte opponente di refusione delle spese di avvio del procedimento di mediazione (cfr. nota spese in atti).

Attesa la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come da verbale in atti, la parte opposta va, altresì, condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. n. 28/2010.

P.Q.M.



Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dr.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento iscritto al n. 5634 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 414/2018;

condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che qui si liquidano in euro 2.600,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 145,50 per contributo unificato ed anticipazioni forfetarie, ed euro 48,80 per spese di avvio del procedimento di mediazione, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;

condanna la parte opposta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. n. 28/2010.

Così deciso in Aversa, il 27 ottobre 2022

Il Giudice

Dr.ssa Maria De Vivo

